

## **TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN TISCALI SPA**

### **1. Premessa**

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U.F.") e nel Regolamento Consob n. 11971, Regolamento Emittenti (allegato 1), Tiscali S.p.A. (di seguito "Tiscali") ha istituito il "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Tiscali" (di seguito "Registro") e l'Amministratore Delegato, sentito il Comitato di Controllo Interno, ha approvato la presente procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Tiscali" (di seguito "Procedura"). La nozione di "informazione privilegiata" è quella di cui all'art. 114, comma 1, del T.U.F. (Allegato 1). La presente Procedura, è stata adeguatamente diffusa all'interno del Gruppo Tiscali ai soggetti interessati ed è stata pubblicata sul sito internet di Tiscali, nella sezione "investors" ([www.tiscali.com](http://www.tiscali.com)).

La Procedura in oggetto è collegata alla procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Tiscali o altri strumenti finanziari ad esse collegati ("Procedura internal dealing") approvata dall'Amministratore Delegato, sentito il Comitato di Controllo Interno.

### **2. Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro ("Persone")**

Il Registro specifica:

- il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad informazioni privilegiate ("Informazioni") su base regolare;
- il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad Informazioni su base occasionale.

In particolare, il Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- a) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi di Tiscali;
- b) degli Assistenti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di Tiscali;
- c) del Direttore Generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- d) dei dirigenti alle dirette dipendenze (in termini gerarchici e/o funzionali) del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- e) dei dirigenti e/o dei quadri alle dirette dipendenze (in termini gerarchici e/o funzionali) di quelli indicati alla lettere c) e d);
- f) del preposto al controllo interno a dei componenti la funzione di Internal Audit
- g) dei membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Remunerazioni;
- h) della società di revisione incaricata della revisione contabile di Tiscali (di seguito "Società di revisione");
- i) dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata superiore a un anno ed hanno accesso alle Informazioni, ivi incluse le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie.
- j) dei dipendenti di Tiscali che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale a Informazioni;

- k) dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata inferiore ad un anno ed hanno accesso alle Informazioni, ivi incluse le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie (di seguito, assieme a quelli di cui alla lettera i), "Consulenti").

### 3. Modalità di tenuta del Registro

Il Registro è unico ed è tenuto dalla Direzione Finanza, che stabilisce i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

Il Direttore Finanziario (CFO) individua il Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro (di seguito "Responsabile"). Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Registro senza indugio rispetto al giorno della comunicazione di una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle norme di Gruppo riguardanti la tutela dei dati personali trattati.

Il Registro contiene le seguenti informazioni su ogni Persona:

- data di registrazione;
- dati anagrafici (cognome, nome e codice fiscale ovvero denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale).

Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici del soggetto in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a un'informazione privilegiata.

La comunicazione alle persone fisiche e giuridiche contiene inoltre:

- motivo dell'iscrizione nel Registro;
  - data di invio della comunicazione alla Persona di avvenuta registrazione;
  - data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro (eventuale);
  - data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro (eventuale);
  - data di cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);
  - motivo della cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);
  - data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro (eventuale).
- Le informazioni relative alla Persona sono conservate per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
  - Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro:
    - le competenti funzioni delle Direzioni del Personale comunicano senza indugio al Responsabile le informazioni riguardanti le Persone dipendenti del gruppo Tiscali indicate nel paragrafo 2;
    - le Persone indicate nelle lettere da a) a f) del paragrafo 2 comunicano per scritto senza indugio al Responsabile le informazioni riguardanti: (i) i Consulenti; (ii) i dipendenti da iscrivere negli accessi funzionali;
    - il dirigente responsabile degli affari societari comunica senza indugio al Responsabile le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro relativamente ai componenti gli organi sociali di Tiscali;
    - il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari comunica senza indugio al Responsabile le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro relativamente alla Società di revisione.

Il Responsabile invia senza indugio alla persona interessata comunicazione dell'iscrizione nel Registro della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute secondo gli schemi allegati (Allegato 2).

Il Responsabile consegna alle Persone che ne fanno richiesta copia delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Le Persone adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni: (i) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni; (ii) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; (iii) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.

I Consulenti provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni.

#### **4. Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 170-bis (*Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob*) del T.U.F: "1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila."

#### **5. Disposizioni finali**

L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative di Tiscali.

Tiscali S.p.A.  
**L'Amministratore Delegato**  
*Tommaso Pompei*

**D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

**Art. 115-bis**

***(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)***

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1 (*ndr*, informazioni privilegiate)<sup>1</sup>. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

**REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999  
DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

**Titolo VII**

**Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate**

**Capo I**

**Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**

**Art. 152-bis**

***(Istituzione e contenuto del registro)***

1. Il registro previsto dall'art. 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.
2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) l'identità di ogni persona che ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate<sup>1</sup>;
  - b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
  - c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
  - d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

**Art. 152-ter**

***(Aggiornamento del registro)***

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

---

1 Ai sensi del citato art. 114, comma 1, del Testo unico, per informazione privilegiata "si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. ".

- a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- b) una persona deve essere iscritta nel registro;
- c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

**Art. 152-quater**

***(Conservazione del registro)***

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

**Art. 152-quinquies**

***(Obblighi di informazione)***

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

- a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

## COMUNICAZIONE N. DME/6027054 DEL 28-3-2006

**OGGETTO: INFORMAZIONE AL PUBBLICO SU EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI E ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO - RACCOMANDAZIONI E CHIARIMENTI**

### OMISSIS

#### **VI - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**

##### a) Ambito di applicazione

97. Il capo I del Titolo VII del RE contiene la disciplina di attuazione dell'art. 115-*bis* del TUF, relativa ai registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate applicabile agli emittenti quotati, ai soggetti in rapporto di controllo e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto. La finalità di detta disciplina è quella di sviluppare una maggiore attenzione degli operatori sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono e, quindi, di stimolare la costituzione di adeguate procedure interne sulla circolazione e il monitoraggio di tali informazioni, ciò anche al fine di realizzare una riduzione del fenomeno dei *rumour* di mercato. La stessa disciplina consente al contempo di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Consob sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

98. In relazione all'ambito di applicazione della disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e mantenere un registro, ai sensi dell'art. 115-*bis*, in via primaria gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi. In relazione a questi ultimi si evidenzia che sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i controllanti sia le società controllate.

99. Gli emittenti quotati sono le società come definite dall'art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. Atteso che l'estensione degli obblighi di informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, è stabilita dal comma 12 dell'art. 114 del TUF, soltanto con riferimento agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, la disciplina di legge non prevede un obbligo di tenuta dei registri per la fase precedente l'ammissione. Al riguardo tenuto conto dell'importanza che anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della regolare gestione dell'informazione, da parte dei soggetti interessati, si **raccomanda** agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro controllanti e controllati nonché ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta dei registri a partire dalla data di formulazione della richiesta di ammissione.

100. Con riferimento ai controllanti le informazioni rilevanti sono quelle relative ad eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dagli stessi soggetti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della controllata. Parimenti, in relazione alle società controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotata, alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate. Nel caso in cui una società controllata abbia strumenti finanziari quotati in un paese comunitario diverso dall'Italia si ritiene sufficiente ai fini del rispetto dell'obbligo in esame che siano effettuati i relativi adempimenti previsti nel paese estero di quotazione.

101. L'art. 152-*bis*, comma 4, del RE, consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi

connessi. Al riguardo si precisa che per utilizzare tale facoltà è necessario che la gestione del registro, nell'interesse del soggetto tenuto all'adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l'art. 114, comma 4, del TUF in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico.

102. La disciplina si applica anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto.

##### b) Soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso

103. In relazione ai soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso si rileva che i primi hanno la piena responsabilità dei registri da essi predisposti. L'emittente o il soggetto in rapporto di controllo sono tenuti ad indicare nei propri registri il nome del consulente, se persona fisica, ovvero della società di consulenza unendo, in tale caso, il nominativo di un diretto responsabile dell'attività prestata dalla stessa società di consulenza. I soggetti che agiscono nel loro nome o per il loro conto devono predisporre un registro contenente tutte le informazioni richieste dall'art. 152-*bis* del RE.

104. Tali soggetti devono istituire i registri nel momento in cui abbiano possibilità di accesso all'informazione privilegiata. Tale adempimento è agevolato dagli emittenti attraverso la formulazione di avvisi a coloro che espletano una funzione per loro conto quando vengano ad essi trasmesse informazioni privilegiate. Gli emittenti, infatti, al momento della comunicazione delle citate informazioni devono iscrivere nel proprio registro i predetti soggetti e darne loro notizia, attivando di conseguenza l'adempimento da parte dei terzi. Quanto sopra non esclude la possibilità che, ad esempio, i consulenti che prestino la loro attività in via continuativa per un emittente quotato istituiscano un registro relativo a tale cliente avendo accesso a singole o a gruppi di informazioni privilegiate attinenti al medesimo cliente.

105. In merito all'individuazione dei soggetti da includere tra quelli che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso, si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della disciplina in esame, è opportuno attenersi ad un'interpretazione non meramente formale delle caratteristiche che qualificano i predetti rapporti. E' da ritenere, pertanto, che rientrino tra tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti figure:

- a) i consulenti vari dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad operazioni riguardanti l'emittente (in materia legale, fiscale, economico aziendale ecc.);
- b) le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- c) i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative all'emittente, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- d) le società di revisione;
- e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di *sponsor* a favore di un emittente.

106. Si osserva, inoltre, che anche le agenzie di *rating* dovrebbero predisporre adeguate procedure relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate detenute in

relazione agli emittenti oggetto di valutazione. Si rammenta che lo stesso CESR nel documento di consultazione degli *advice* per la Commissione europea ("*Market Abuse Additional Level 2 Implementing Measures*" CESR/03-102b), ai fini della descrizione dell'ambito di applicazione dei registri, aveva incluso in un elenco esemplificativo dei soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti anche le società di *rating*, elenco che non figura nelle misure adottate. Al riguardo si rileva che l'esigenza di applicare la disciplina in esame alle società di *rating* è analoga a quella che si pone per le società di revisione e per gli *sponsor*, cioè per una tipologia di soggetti che, da un lato, devono essere considerati indipendenti, dall'altro, vengono remunerati dall'emittente stesso e che, anche per tale ragione, sono stati inclusi tra i soggetti sottoposti all'obbligo in esame.

107. I soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti quotati in Italia o dei soggetti in rapporto di controllo con essi sono tenuti ad adempiere agli obblighi di istituzione e mantenimento dei registri secondo le modalità previste dalla disciplina italiana anche se detti soggetti sono quotati in altri paesi comunitari.

#### c) Caratteristiche delle persone da iscrivere

108. Da un punto di vista generale si osserva che l'universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall'emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni all'emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. *internal dealing* sono individuati, invece, in funzione dell'appartenenza a livelli apicali dell'emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della concorrente capacità di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti.

109. L'art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che "*in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte*" hanno accesso alle informazioni privilegiate.

La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell'interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un'operazione di fusione o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

#### *d) Caratteristiche dell'accesso alle informazioni privilegiate*

110. L'art. 115-bis del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che "hanno accesso alle informazioni privilegiate". Tale accesso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera "eventualità" di avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore.

111. Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate.

Nei registri devono essere indicati quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato. Nei registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale.

112. Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l'obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad intraprendere un'attiva politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate.

113. Si evidenzia che l'informazione privilegiata che comporta l'iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall'art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un'informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E' pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

#### *e) Struttura dei registri*

114. In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere, quindi, molto differenziati in base alle specifiche soluzioni individuate. L'emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le esigenze della propria struttura organizzativa.

115. A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: i) certezza della data di ogni annotazione; ii) immodificabilità del contenuto. E' da ritenere comunque che per gli emittenti quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di apposita verifica disposta dalla Consob.

116. Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia "permanent" o "funzionali" sia "occasional" relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E' pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell'emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

117. I registri possono anche essere suddivisi per "categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una *merchant bank* si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità



organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell'emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.

118. La costituzione di tali registri "*permanenti*" o "*funzionali*" non esonera i soggetti obbligati dall'iscrivere nel registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere, ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a "registri permanenti" o "funzionali". Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un'informazione privilegiata a soggetti non tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si occupa della gestione del registro.

119. Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all'evidenziazione del collegamento tra informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto accesso si determina.

f) Modalità di iscrizione e cancellazione

120. I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di verifica dell'effettivo funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non adeguato un meccanismo che preveda l'esistenza di una mera funzione di "*auto-denuncia*", sulla base della quale le persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate.

121. L'art. 152-*quater* del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Sulla base di tale disposizione si fa osservare che l'eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno l'accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch'esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall'ultima registrazione coincidente con la predetta cessazione dell'incarico.

\* \* \*

**OMISSIS**

Per effetto della presente comunicazione è abrogata la comunicazione n. DME/3019271 del 26.3.2003.

IL PRESIDENTE

*Lamberto Cardia*

**Modello di notifica**

**Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti Tiscali SpA e il Gruppo Tiscali**

Con riferimento al registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti Tiscali SpA e/o il Gruppo Tiscali (il “**Registro**”), istituito da Tiscali S.p.A. ai sensi dell’articolo 115-*bis* del Decreto Legislativo 58/1998 (il “**TUF**”), come attuato dagli articoli 152-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, desideriamo informarLa con la presente che i Suoi dati, con le specifiche di seguito elencate, sono stati

**<motivazione\_iscrizione/cancellazione/modifica>**

Si rimanda al sito web Tiscali (<http://investors.tiscali.com>) per una più esaustiva spiegazione del quadro normativo di riferimento e per l’informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

- Data di aggiornamento: **<data\_documento>**
- Cognome: **<cognome>**
- Nome: **<nome>**
- Data di nascita: **<nascita\_data>**
- Codice fiscale: **<codice\_fiscale>**
- Carica/funzione/qualifica: **<carica>**
- Data di iscrizione: **<data\_inizio\_registro>**

Si ricorda che, ai sensi di legge, nessuna informazione privilegiata può essere comunicata a terzi senza giustificato motivo di lavoro o professionale e La invitiamo a segnalare all’ente scrivente senza indugio l’eventuale giustificato motivo per la conseguente iscrizione del terzo nel Registro.

Si ricorda inoltre che la normativa sanziona l’abuso di informazioni privilegiate, ossia i seguenti comportamenti:

- l’acquisto, la vendita o altre operazioni effettuate, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio di attività lavorativa professionale;
- la raccomandazione ad altri, sulla base di informazioni privilegiate, di compiere operazioni su strumenti finanziari.

Le sanzioni penali ed amministrative a carico dei soggetti che fanno abuso di informazioni privilegiate sono stabilite agli articoli 184 e 187-bis del TUF.

## **CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 7**

*(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- a) dell'origine dei dati personali;*
- b) delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*